

**Circolare n. 285: “Sistema dei controlli interni, Sistema informativo, Continuità operativa e Governo e gestione del rischio di liquidità” – 11° Aggiornamento del 21 luglio 2015.**

## **1. Premessa**

Il presente aggiornamento introduce nella Parte Prima, Titolo IV della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 i Capitoli 3 (Sistema dei controlli interni), 4 (Sistema informativo), 5 (Continuità operativa) e 6 (Governo e gestione del rischio di liquidità), prima contenuti nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 <sup>(1)</sup>. In questo modo, prosegue l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la normativa di vigilanza, facendola progressivamente confluire in un’unica circolare.

Le maggiori novità sono contenute nel capitolo relativo al “Sistema dei controlli interni”, che è stato modificato per: *i*) disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*); *ii*) introdurre specifici presidi a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (c.d. *asset encumbrance*); *iii*) chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla possibilità di esternalizzare funzioni di secondo e terzo livello a uno stesso soggetto.

Inoltre, in occasione della trasposizione, i capitoli sono stati aggiornati per allineare i riferimenti all’autorità competente dei procedimenti amministrativi o destinataria delle comunicazioni di vigilanza – a seconda dei casi Banca d’Italia o Banca centrale europea – al contesto normativo del Meccanismo di Vigilanza Unico <sup>(2)</sup>.

La disciplina sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni e quella relativa ai rischi connessi alla quota di attività vincolate sono state sottoposte a consultazione pubblica (e, per la prima, è stata svolta anche l’analisi d’impatto della regolamentazione) <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>. Tutte le altre modifiche non sono state sottoposte alla procedura di consultazione pubblica, né all’analisi d’impatto della regolamentazione, in quanto, esse, da un lato, rappresentano un’interpretazione sistematica della normativa vigente e non hanno carattere innovativo dell’ordinamento e, dall’altro, rappresentano un mero allineamento alle norme di derivazione europea che non prevedono ambiti di discrezionalità rimessa alle Autorità competenti.

All’esito delle suddette procedure di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dell’industria solo con riferimento alle disposizioni sul *whistleblowing*. A tal proposito, come di consueto, sono stati pubblicati sul sito web della Banca d’Italia il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

## **2. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (*whistleblowing*)**

La disciplina dei sistemi interni di segnalazione, contenuta nel Capitolo 3, Sezione VIII, attua l’art. 52-*bis* TUB <sup>(5)</sup>, che recepisce nell’ordinamento italiano le

<sup>(1)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, rispettivamente, Capitoli 7, 8, 9 e 2.

<sup>(2)</sup> Cfr. Regolamento n. 1024/2013/UE e Regolamento n. 468/2014/UE.

<sup>(3)</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-031112/index.html](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-031112/index.html).

<sup>(4)</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/operazioni-cartolarizzazione/index.html](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/operazioni-cartolarizzazione/index.html).

<sup>(5)</sup> L’art. 52-*bis* TUB è stato introdotto dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno n. 134. Tale articolo prevede l’obbligo per le banche di definire i sistemi interni di segnalazione da parte del

disposizioni della direttiva CRD IV in materia di obblighi per le banche di dotarsi di procedure di *whistleblowing* <sup>(6)</sup>.

Le nuove disposizioni disciplinano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che le banche devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria.

In particolare, le disposizioni individuano i requisiti minimi necessari per la definizione dei sistemi di *whistleblowing*, lasciando all'autonomia delle banche la scelta delle soluzioni tecniche e operative più adeguate. La disciplina prevede che i suddetti sistemi siano approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica, mentre per assicurare un efficace funzionamento delle procedure, è richiesta l'individuazione di un soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Infine, allo scopo di incentivare il concreto utilizzo di tali sistemi, è richiesto alle banche di illustrare al proprio personale i procedimenti di segnalazione adottati e di redigere annualmente una relazione di sintesi sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni.

### **3. Gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate (*asset encumbrance*)**

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nel dicembre 2012, ha pubblicato una Raccomandazione relativa al finanziamento degli enti creditizi <sup>(7)</sup>, che contiene, tra l'altro, specifiche previsioni in materia di gestione del rischio di *asset encumbrance*.

Per recepire in modo esplicito tale Raccomandazione, è stato introdotto il paragrafo 16 nell'allegato A del Capitolo 3 che richiede alle banche, nell'ambito del processo di gestione dei rischi e del *Risk Appetite Framework* (così come declinati nella stessa disciplina sul "Sistema dei controlli interni"), di porre in essere presidi volti a monitorare e gestire i rischi connessi con la quota di attività vincolate.

### **4. Entrata in vigore, termini per l'adeguamento e abrogazioni**

Le disposizioni contenute nel presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia.

Le banche si adeguano alle previsioni in materia di sistema di segnalazione delle violazioni, contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII della Circolare n. 285, entro il 31 dicembre 2015.

Dall'entrata in vigore del presente aggiornamento, sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nel Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006:

- Capitolo 2 - Governo e gestione del rischio di liquidità;
- Capitolo 7 - Sistema dei controlli interni;

---

proprio personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (c.d. *whistleblowing*).

<sup>(6)</sup> Cfr. art. 71 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

<sup>(7)</sup> Cfr. Raccomandazione dello *European Systemic Risk Board*, relativa al finanziamento degli enti creditizi (ESRB/2012/2) del 20 dicembre 2012, (Raccomandazione B).

- Capitolo 8 - Sistema informativo;
- Capitolo 9 - Continuità operativa.

Nel fare riserva di pubblicare una ristampa integrale della circolare, si fa presente che i riferimenti contenuti nelle vigenti disposizioni ai capitoli della Circolare n. 263 abrogati con il presente aggiornamento devono intendersi riferiti ai nuovi Capitoli introdotti nella Circolare n. 285 con il medesimo aggiornamento.